

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Chiarezza e sinteticità degli atti: principio generale del diritto processuale destinato a operare anche nel processo civile

Il mancato rispetto del dovere di chiarezza e puntuale sinteticità espositiva degli atti processuali il quale, fissato dall'art. 3, comma 2 c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale destinato a operare anche nel processo civile, espone il ricorrente in cassazione al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione non già per l'irragionevole estensione (qui di 100 pagine) del ricorso (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto può finire, come nel caso, per pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa, quando e per la parte in cui sia eventualmente sussistente, e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e anche 4 dell'art. 366, c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale d'inammissibilità.

NDR: in argomento si veda Cass., 20/10/2016, n. 21297.

Cassazione civile, sezione terza ordinanza del 9.5.2019, n. 12247

...omissis...

Fatti di causa

Con atto di precetto notificato il 20 dicembre 2010 l'avv. *omissis* intimava a *omissis* s.p.a. il pagamento di un importo stabilito da un'ordinanza di assegnazione depositata il 25 novembre 2002 all'esito di un processo di esecuzione in cui la banca era stata terza pignorata. L'ordinanza di assegnazione era notificata unitamente al precetto. Avverso la procedura esecutiva successivamente incardinata nelle forme del pignoramento presso terzi, l'istituto di credito proponeva opposizione all'esecuzione deducendo l'illegittimità della notifica dell'ordinanza di assegnazione unitamente al precetto, e, comunque, di aver pagato l'intera sorte assegnata nell'ordinanza inviando, tramite posta, entro i dieci giorni di cui all'intimazione, un assegno circolare dapprima restituito ex art. 1181 c.c., e poi nuovamente inoltrato alla creditrice che, ciò nondimeno, aveva proceduto alle vie coattive. Disposta la sospensione dell'esecuzione, la causa era riassunta nel merito dalla creditrice che sosteneva l'illegittima mancanza della corresponsione di interessi legali sulle somme dovute e delle spese di precetto, nonché l'erroneo calcolo della ritenuta di acconto.

Il giudice di pace, davanti al quale si costituiva la banca, accoglieva l'opposizione ritenendo che la notifica contestuale dell'ordinanza di assegnazione e del precetto avesse integrato violazione dei doveri di correttezza e buona fede propri del regime delle obbligazioni.

Appellava *omissis* deducendo che l'ordinanza quale titolo esecutivo poteva essere notificata in uno al precetto; che era erronea la statuizione di prescrizione degli interessi; che essendo stato parziale l'adempimento, l'azione esecutiva era legittima.

Il tribunale rigettava l'appello principale e accoglieva invece quello incidentale svolto dalla banca avverso la compensazione delle spese disposta in prime cure.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione *omissis* affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso *omissis*. In calce al ricorso la ricorrente ha formulato domanda di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, assumendo che le sezioni semplici abbiano deciso in modo difforme in ordine alla possibilità per l'esecutante di notificare l'ordinanza di assegnazione unitamente all'atto di precetto.

Come già chiarito da questa Corte in fattispecie sovrapponibile (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754) è preliminare, e decisivo, il rilievo per cui la ricorrente non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti, in quanto il testo del ricorso, nella parte riservata alla esposizione sommaria del fatto, consta di una laconica quanto del tutto incompleta e contraddittoria esposizione del giudizio di primo e di secondo grado.

Il ricorso non riporta affatto, nè con completezza nè con chiarezza, le ragioni della decisione di primo grado e, soprattutto, le ragioni della decisione di appello, limitandosi ad affermare che: il giudice di primo grado avrebbe ritenuto la violazione dei principi di correttezza e buona fede (pag. 3, primo capoverso, del ricorso), per poi aggiungere, senza ulteriori chiarimenti, che sarebbe stata statuita la prescrizione relativamente agli interessi (stessa pag. 3, a seguire); il proprio appello è stato respinto diversamente da quello incidentale, per poi passare direttamente alla esposizione e illustrazione dei propri motivi di ricorso per cassazione. A loro volta, la lettura dei motivi, costruiti con un'affastellata riproduzione scannerizzata di atti nel corso della loro esposizione e in calce alla stessa, non consente la piena comprensione delle censure, e attraverso di esse delle vicende processuali, senza attingere all'esterno del ricorso, ovvero alla sentenza d'appello o al controricorso.

L'intero ricorso risulta quindi inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il che esime dal dover esaminare, e perfino dal dover in questa sede riportare, o meglio

ricostruire, il contenuto dei motivi di ricorso, in quanto a questo scopo si dovrebbe come detto attingere "aliunde".

Il gravame non consente cioè alla Corte, violando l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, l'idonea comprensione della complessiva vicenda processuale (cfr. Cass., Sez. U., nn. 16628 del 2009 e 5698 del 2012).

Il requisito in parola consiste in un'esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n. 11653 del 2006; per una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, v. recentemente Cass. n. 21396 del 2018).

In mancanza di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali, della sintetica quanto puntuale esposizione della soluzione accolta dai giudici di merito, nonché, in questo quadro, di una chiara illustrazione dell'errore pretesamente commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, viene addossato a questa Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi sottoposti al suo esame con sovrapposizioni senza un ordine logico - come altresì rivelano, nel caso, i profili di confusa mescolanza di censure motivazionali e "in iudicando" (pag. 30 del ricorso) - quelli ritenuti rilevanti dallo stesso soggetto ricorrente ai fini del decidere (v. recentemente Cass. n. 13312 del 2018, che ha puntualizzato che per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione dei fatti di causa tale da far chiaramente risultare le posizioni processuali spiegate dalle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati "causa petendi" e "petitum", nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado).

La valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sè stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall'avvocato e come detto presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e le ragioni dell'assistito, così come le questioni sottoposte all'attenzione della Corte nel ricorso per cassazione cui si sia giunti.

Neppure è possibile nel caso di specie, al fine di evitare una pronuncia d'inammissibilità del ricorso, recuperare in maniera sufficientemente chiara la necessaria esposizione dei fatti di causa attraverso la lettura dei motivi (Cass. n. 17036 del 2018 evidenzia come non sia necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso, essendo sufficiente che essa risulti, chiaramente, dal contesto dell'atto, anche attraverso lo svolgimento dei motivi).

Il ricorso odierno, come anticipato, presenta, pure all'interno della trattazione riservata all'esposizione dei motivi oltre che, in sequenza, in calce agli stessi, l'inserimento non idoneamente chiarito e giustificato di svariate porzioni, scannerizzate e riprodotte, degli atti processuali del giudizio di merito, spesso non per esteso e privi d'intestazione e di rielaborazione sintetica da parte del ricorrente, nonché di una chiara individuazione della rilevanza dei passi riprodotti nell'economia delle tesi di volta in volta esposte dalla ricorrente, il che rende, nella sua integralità, non adeguatamente decifrabile il mezzo processuale.

Gli stessi motivi non sono autonomamente comprensibili, e non sarebbero stati neppure astrattamente riassumibili senza l'ausilio fornito dal testo della sentenza, al

quale tuttavia non si può attingere per esaminare e decidere il ricorso se quest'ultimo non sia in grado di fornire autonomamente la chiave di comprensione del processo e della motivazione fatta propria dalla sentenza impugnata, per poi muovere alla stessa una critica ragionata ed ancorata ai motivi articolati.

In altra e omogenea chiave ricostruttiva, può rilevarsi che il mancato rispetto del dovere di chiarezza e puntuale sinteticità espositiva degli atti processuali il quale, fissato dall'art. 3, comma 2 c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale destinato a operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione non già per l'irragionevole estensione (qui di 100 pagine) del ricorso (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto può finire, come nel caso, per pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa, quando e per la parte in cui sia eventualmente sussistente, e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e anche 4 dell'art. 366, c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale d'inammissibilità (Cass., 20/10/2016, n. 21297).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti "ratione temporis" per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.